



## **Regolamento dei contratti**

*del Comune di Castel San Pietro Terme*

*(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 80 del 31 luglio 2002, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 89 del 27 luglio 2006, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 20 aprile 2009, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 24 febbraio 2011, modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 febbraio 2012, parzialmente abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

---

### **TITOLO I (DISPOSIZIONI GENERALI)**

#### **Capo I (DISPOSIZIONI PRELIMINARI)**

##### **Art. 1 (Oggetto)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

##### **Art. 2 (Capacità contrattuale)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

##### **Art. 3 (Determinazione a contrattare)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

#### **Capo II (PROCEDURE DI SCELTA DEL CONTRAENTE)**

##### **Art. 4 (Metodi di scelta)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

#### **Sezione I (Norme comuni alle procedure di gara)**

##### **Art. 5 (Bandi)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 6**

**(Pubblicità)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 7**

**(Requisiti di partecipazione)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 8**

**(Documentazione dei requisiti)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 9**

**(Cause di esclusione)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 10**

**(Competenze per le procedure di gara e per l'aggiudicazione)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 11**

**(Commissione giudicatrice)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 12**

**(Chiarimenti ed integrazioni)**

*((abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 13**

**(Criteri di aggiudicazione)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Sezione II**

**(Offerte)**

**Art. 14**

**(Contenuto)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 15**

**(Modalità di presentazione delle offerte)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 16**

**(Offerte anormalmente basse)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 17**  
**(Offerta incongrua)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 18**  
**(Unica offerta)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Capo III**  
**(PROCEDURA APERTA: PUBBLICO INCANTO)**

**Art. 19**  
**(Pubblico incanto)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 20**  
**(Metodo di aggiudicazione)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 21**  
**(Svolgimento della gara)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Capo IV**  
**(PROCEDURE RISTRETTE: LICITAZIONE PRIVATA E APPALTO CONCORSO)**

**Art. 22**  
**(Licitazione privata)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 23**  
**(Appalto concorso)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 24**  
**(Modalità di scelta delle ditte da invitare)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 25**  
**(Lettera di invito)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 26**  
**(Licitazione privata con aggiudicazione al massimo ribasso. Svolgimento)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 27**  
**(Licitazione privata con aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa. Svolgimento)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 28**

**(Procedura per l'appalto concorso)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Capo V**

**(PROCEDURA NEGOZIATA: TRATTATIVA PRIVATA)**

**Art. 29**

**(Condizioni)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 30**

**(Motivazione)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 31**

**(Gara ufficiosa: eccezioni)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 32**

**(Procedimento per la gara ufficiosa)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Capo VI**

**(ATTIVITA' CONNESSE A QUELLA CONTRATTUALE)**

**Art. 33**

**(Indagini di mercato)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 34**

**(Gara esplorativa)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 35**

**(Concorso di idee)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Capo VII**

**(FORNITURE, SERVIZI E LAVORI IN ECONOMIA)**

**Sezione I**

**(Norme generali)**

**Art. 36**

**(Modalità esecutive)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 febbraio 2012)*

**Art. 37**  
**(Amministrazione diretta)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 febbraio 2012)*

**Art. 38**  
**(Cottimo fiduciario)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 febbraio 2012)*

**Sezione II**  
**(Forniture e servizi in economia)**

**Art. 39**  
**(Oggetto)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 febbraio 2012)*

**Art. 40**  
**(Limiti di importo)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 febbraio 2012)*

**Art. 41**  
**(Procedura)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 febbraio 2012)*

**Art. 42**  
**(Casi particolari)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 febbraio 2012)*

**Sezione III**  
**(Lavori in economia)**

**Art. 43**  
**(Generalità)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 febbraio 2012)*

**Art. 44**  
**(Procedura)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 7 del 9 febbraio 2012)*

**TITOLO II**  
**(DISPOSIZIONI SPECIALI PER SERVIZI)**

**Art. 45**  
**(Servizi socio sanitari ed educativi)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 46**  
**(Convenzioni con cooperative sociali, associazioni, associazioni di volontariato)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**TITOLO III**  
**(CONTRATTI IN GENERALE)**

**Art. 47**

**(Adempimenti connessi alla normativa antimafia)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 48**

**(Contenuto del contratto)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 49**

**(Stipulazione del contratto)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 50**

**(Revisione prezzi)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 51**

**(Cauzione)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 52**

**(Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 53**

**(Subappalto e cessione del contratto)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 54**

**(Penali)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 55**

**(Oneri contrattuali, diritti di segreteria, repertoriazione, conservazione dei contratti)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 56**

**(Modifiche contrattuali ed aumento delle prestazioni in corso di contratto)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 57**

**(Responsabilità)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 58**

**(Collaudo e accertamento di regolare esecuzione della prestazione)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 59**  
**(Inadempimento e risoluzione del contratto)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 60**  
**(Clausola compromissoria)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 61**  
**(Adesione a contratti quadro o convenzioni)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 62**  
**(Proroghe e rinnovi contrattuali)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**TITOLO IV**  
**(DISPOSIZIONI RELATIVE A SINGOLI CONTRATTI)**

**CAPO I**  
**(BENI MOBILI)**

**Art. 63**  
**(Alienazione di beni mobili)**

1. Si può procedere all'alienazione dei beni mobili dichiarati "fuori uso" sulla base di apposito verbale, da cui risulti che gli stessi non sono più utilizzabili e per i quali non sia più vantaggiosa la trasformazione per i servizi comunali.
2. L'Amministrazione procede all'alienazione dei beni mobili mediante una delle forme previste dalle disposizioni che precedono a seconda dell'importanza degli oggetti da alienare e della convenienza economica di seguire l'una o l'altra forma, sulla scorta di apposita stima.
3. Per i beni mobili quali, ad es. macchinari, auto, ecc., è consentita l'alienazione a ditta fornitrice dello stesso genere, a scomputo del prezzo di acquisto di nuove attrezzature.
4. E' consentita la donazione di beni fuori uso ad enti o associazioni senza scopo di lucro.

**Art. 64**  
**(Alienazione di beni mobili pignorati)**

1. Per la vendita dei beni mobili pignorati, consegnati invenduti dalla competente Esattoria comunale, l'Amministrazione può procedere a trattativa privata diretta, senza limitazioni di prezzo, assicurando alla vendita idonea pubblicità.

**Art. 65**  
**(Accordi di commercializzazione)**

1. L'Amministrazione comunale può stipulare con soggetti pubblici o privati contratti che abbiano ad oggetto la commercializzazione, attraverso la promozione e la vendita, con o senza clausola

di esclusiva, di prodotti, procedure operative o know-how, di proprietà sia dell'Amministrazione che dell'altro contraente.

## **CAPO II (BENI IMMOBILI)**

### **SEZIONE I (NORME PER LE LOCAZIONI, AFFITTI, CONCESSIONI, PERMUTE, ACQUISTI DI BENI IMMOBILI)**

#### **Art. 66 (Locazioni ed affitti. Scelta del contraente)**

1. I contratti con i quali l'Amministrazione comunale assume o concede in locazione od in affitto i beni immobili sono, di norma, affidati mediante trattativa privata, salvo che si ritenga opportuno o conveniente il ricorso al sistema del pubblico incanto, della licitazione privata nel caso di contratti attivi che rivestono particolare importanza o valore o ad altre procedure semplificate che garantiscano adeguata pubblicità.

#### **Art. 67 (Concessione amministrativa per l'uso di beni immobili)**

1. I beni del patrimonio indisponibile, destinati ai fini istituzionali del Comune e al soddisfacimento di interessi pubblici, non compresi nella categoria dei beni demaniali di cui agli articoli 822 e 823 del Codice Civile, possono essere concessi in uso a terzi, ai sensi dell'art. 838 del Codice Civile, in applicazione delle norme particolari che ne regolano l'uso stesso. Normalmente l'utilizzazione, finché permane la loro destinazione a beni patrimoniali indisponibili, avviene mediante atti di diritto pubblico e, in particolare, mediante concessione amministrativa.
2. I beni del demanio comunale destinati, per loro natura o per le caratteristiche loro conferite dalle leggi, a soddisfare prevalenti interessi della collettività sono considerati fuori commercio e possono essere dati in uso a soggetti diversi dal Comune soltanto con provvedimenti di diritto pubblico mediante concessione amministrativa che mantiene al Comune stesso una serie di prerogative volte a regolare, in forma compatibile con l'interesse pubblico, l'uso temporaneo del bene da parte del concessionario e a stabilire garanzie essenziali per l'eventuale ripristino delle finalità pubbliche a cui il bene è deputato.
3. La concessione in uso temporaneo a terzi di beni patrimoniali indisponibili e demaniali è effettuata, ricorrendone i presupposti, nella forma della concessione amministrativa tipica. Il contenuto dell'atto di concessione deve essenzialmente prevedere:
  - l'oggetto, le finalità e il corrispettivo della concessione;
  - la durata della concessione e la possibilità di revoca anticipata per ragioni di pubblico interesse.

#### **Art. 68 (Determinazione dei corrispettivi dei contratti o atti di concessione dell'uso degli immobili comunali)**

1. Nella stipula dei contratti per la locazione, l'affitto o la concessione di beni immobili, il canone da corrispondere al Comune è determinato con eventuale perizia estimativa, sulla base dei valori



correnti di mercato per beni di caratteristiche analoghe, alla luce dei seguenti elementi essenziali di valutazione:

- a) valore immobiliare del bene;
- b) parametri di redditività del bene commisurati alla destinazione d'uso prevista: commerciale, produttiva, residenziale, agricola, a servizi o altro;
- c) eventuale impegno da parte dell'utilizzatore all'esecuzione di lavori di straordinaria manutenzione, strutture fisse, costruzioni ed ogni altra opera destinata ad accrescere stabilmente il valore dell'immobile;
- d) ulteriori criteri e parametri aggiuntivi eventualmente deliberati dalla Giunta Comunale.

### **Art. 69 (Permute)**

1. L'organo competente può disporre con motivata deliberazione la permuta di beni immobili del Comune con altri di proprietà pubblica o privata, di interesse per l'Amministrazione, sulla base di apposita perizia effettuata dalla competente Area Comunale o da esperti appositamente incaricati, salvo conguaglio in denaro.

### **Art. 70 (Acquisti)**

1. L'Amministrazione di norma procede all'acquisto di beni immobili a trattativa privata.
2. La proposta di vendita deve contenere l'attestazione del proprietario in ordine alla libertà del bene da qualsiasi vincolo o peso pregiudizievole, alla piena proprietà e disponibilità dello stesso e contenere idonee garanzie al riguardo.
3. E' consentito l'acquisto di edifici e relative pertinenze anche in corso di costruzione.
4. In tal caso il Comune, stipulato il contratto, ha facoltà di anticipare, prima dell'ultimazione dell'opera, quote proporzionali del corrispettivo pattuito solo in ragione dello stato di avanzamento dei lavori.
5. Il venditore è tenuto a prestare garanzia fideiussoria, bancaria, assicurativa o di altro soggetto a ciò autorizzato, a prima richiesta, per un importo non inferiore al doppio delle somme anticipate, a garanzia della restituzione delle stesse, dell'esecuzione dell'opera, del risarcimento del danno in caso di mancato completamento o vizi dell'opera, salva la prova di eventuali maggiori danni.
6. Qualora l'Amministrazione partecipi ad un'asta per l'acquisto di beni immobili, spetta al dirigente delegato alla partecipazione determinare l'importo dell'offerta, nell'ambito del prezzo massimo fissato nella deliberazione a contrattare.

## **SEZIONE II (NORME PER LA VENDITA DEGLI IMMOBILI COMUNALI)**

### **Art. 71 (Norma introduttiva)**

1. Le norme che seguono disciplinano, ai sensi di legge, l'alienazione del patrimonio immobiliare di questo Comune, anche in deroga alle norme di cui alla Legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, nonché al regolamento approvato con Regio Decreto 17 giugno 1909, n. 454.
2. Per tutto quanto non previsto nella presente sezione si fa espresso rinvio alle disposizioni contenute nel Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827.

**Art. 72**  
**(Beni da alienare)**

1. I beni da alienare sono indicati nei documenti di programmazione finanziaria sulla base di una perizia di larga massima.

**Art. 73**  
**(Individuazione del valore base di vendita)**

1. Il valore base di vendita dell'immobile è determinato, con apposita perizia estimativa resa dal Servizio competente o da un esperto esterno all'uopo incaricato, e redatta con riferimento ai valori correnti di mercato per i beni di caratteristiche analoghe, sulla base delle metodologie e delle tecniche estimative più coerenti alla natura del bene da valutare.
2. La perizia estimativa deve espressamente specificare:
  - a) i criteri obiettivi e le motivazioni tecniche che hanno portato alla determinazione del valore di mercato dell'immobile;
  - b) il grado di appetibilità del bene ed il probabile mercato interessato potenzialmente all'acquisizione configurato in relazione al territorio nazionale o regionale, locale e particolare al fine di individuare la scelta della procedura di alienazione specifica.
3. Al prezzo di stima così determinato possono essere aggiunte:
  - a) le spese tecniche sostenute o da sostenere (frazionamento, aggiornamento catastale, ecc.);
  - b) le spese di pubblicità dell'alienazione.Il totale costituisce il prezzo base di vendita al netto dell'IVA, se dovuta.
4. Il prezzo base di vendita degli immobili sui quali siano già pervenute offerte per iniziativa dei privati non può essere comunque inferiore al miglior prezzo offerto aumentato degli importi di cui al comma precedente.

**Art. 74**  
**(Beni vincolati)**

1. La vendita di beni vincolati da leggi speciali o realizzati con il contributo dello Stato a fondo perduto è preceduta ovvero espressamente subordinata all'espletamento della formalità liberatoria del vincolo.

**Art. 75**  
**(Vendita di beni soggetti a diritto di prelazione)**

1. Quando il bene è gravato da diritto di prelazione, la circostanza deve essere indicata negli avvisi di vendita, e il contratto dovrà essere notificato nei modi previsti dalle disposizioni in materia.

**Art. 76**  
**(Procedure di vendita)**

1. Alla vendita dei beni immobili si procede mediante :

- 1) asta pubblica
- 2) gara informale
- 3) trattativa privata

in connessione al grado di appetibilità del bene e con le procedure di cui agli articoli seguenti.

2. Nel sito internet del Comune è previsto un apposito modulo informativo riferito agli immobili oggetto di alienazione, con informazioni sullo stato della procedura che li riguarda, per un tempo adeguato agli obiettivi di vendita.

**Art. 77**  
**(Asta pubblica)**

1. E' adottato il sistema dell'asta pubblica quando il potenziale interesse all'acquisto del bene offerto è riconducibile, per la natura del bene stesso, la sua potenziale utilizzazione e/o il valore venale, ad un mercato vasto, a livello nazionale o internazionale, ed il cui valore venale è pari o superiore a 100.000 Euro.
2. Alla gara è data ampia pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei, individuati con determinazione dirigenziale, tenendo conto dell'effettiva loro penetrazione nel mercato ai fini di raggiungere tutti i potenziali acquirenti.
3. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere comunque inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso d'asta all'Albo Pretorio.
4. Per partecipare alla gara deve essere prodotta insieme all'offerta scritta incondizionata del prezzo in cifre e in lettere, la prova dell'avvenuta costituzione della cauzione provvisoria, pari a un decimo del valore posto a base della gara e costituita in uno dei modi previsti dalle vigenti disposizioni.
5. L'apertura delle offerte avviene nel modo stabilito nel bando di gara ed è fatta dal dirigente competente o suo delegato, secondo quanto previsto nel presente regolamento.
6. La cauzione è sollecitamente svincolata per i concorrenti non aggiudicatari.
7. La cauzione prodotta dagli aggiudicatari è svincolata dopo la firma del contratto, ferma restando la facoltà di utilizzare in conto prezzo la cauzione, costituita in numerario.
8. Il contratto è stipulato indicativamente nel termine di 60 giorni dall'intervenuta aggiudicazione previo versamento dell'intero corrispettivo dovuto.
9. Qualora l'asta pubblica sia stata dichiarata deserta ovvero siano state presentate unicamente offerte irregolari o incongrue o non valide, si potrà procedere con un secondo esperimento in cui il prezzo indicato nella perizia di stima potrà essere diminuito fino ad un massimo del 20%.

**Art. 78**  
**(Gara informale)**

1. Si procede alla vendita con il sistema della gara informale, salva diversa indicazione risultante nell'atto di determinazione a contrattare, quando l'appetibilità del bene è, per la sua natura e la sua utilizzazione potenziale ed il suo valore venale, riconducibile ad un mercato ristretto di ambito provinciale o regionale, ed il cui valore venale è pari o superiore a Euro 10.000 ed inferiore a 100.000 Euro.
2. Alla gara è data pubblicità mediante i canali ritenuti più idonei come previsto al comma 2 dell'articolo precedente.
3. Le offerte devono essere presentate entro il termine previsto nell'avviso di vendita che non può essere inferiore a 20 giorni dalla data della sua pubblicazione all'Albo Pretorio.
4. L'offerta deve essere presentata mediante plico chiuso, secondo le modalità indicate nell'avviso e deve contenere anche l'attestato dell'avvenuta costituzione di un'apposta cauzione, pari a un decimo del valore posto a base di gara e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni in materia.
5. L'apertura delle offerte pervenute nei termini è fatta dal dirigente competente o suo delegato, secondo quanto previsto nel presente regolamento.
6. Per lo svincolo della cauzione, per la possibilità di procedere ad un secondo esperimento e per la stipula del contratto si provvede ai sensi delle specifiche norme contenute nell'articolo precedente.

**Art. 79**  
**(Trattativa privata)**

1. Si procede alla vendita con il sistema della trattativa privata, salva diversa indicazione risultante nell'atto di determinazione a contrattare, nelle seguenti ipotesi:
  - a) quando la gara sia andata deserta o siano state presentate unicamente offerte irregolari o non valide o incongrue;
  - b) quando l'appetibilità del bene è, per la sua ubicazione e la scarsa consistenza ed il modesto valore, ristretta ad una cerchia di interessati fra gli abitanti della zona di ubicazione dell'immobile stesso, ed il cui valore venale è inferiore a 10.000 Euro.
2. La trattativa di cui al comma precedente è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell'evento. A tal fine si procede alla pubblicità secondo quanto previsto con determinazione dirigenziale, ed in via esemplificativa mediante:
  - affissione di manifesti nell'intero territorio del Comune ovvero nell'ambito territoriale più ristretto qualora l'interesse di acquisto sia manifestamente limitato a soggetti residenti in zone più piccole;
  - affissione di cartelli da porre in opera solo accanto al bene posto in vendita e comunque nell'abitato o negli abitati più vicini.
3. Per quanto riguarda la partecipazione alla trattativa, il termine di presentazione e l'apertura delle offerte, la cauzione, la stipula del contratto, sono richiamate le norme di cui all'articolo precedente, salvo quanto diversamente specificato nella determinazione di avvio del procedimento di vendita.

4. Nell'ipotesi residuale di mancata aggiudicazione a seguito della procedura indicata nei commi precedenti, è possibile affidare la vendita ad un mediatore. In tale caso il prezzo rimane quello fissato nell'avviso di vendita e la percentuale di mediazione viene posta a carico dell'acquirente.
5. Se **entro 6 mesi** dall'accertato esito negativo dell'asta sia presentata un'offerta che soddisfi tutti i requisiti di cui all'avviso d'asta, compreso il prezzo a base di gara, e non sia intervenuta o intervenga una diversa decisione in ordine alla volontà di vendita, il Dirigente procede alla cessione dell'immobile all'offerente.
6. Nel caso, in seguito a diserzione di asta o infruttuosità della procedura indicata, pervenga all'Amministrazione una richiesta di acquisto/offerta in ribasso sul prezzo precedentemente indicato, o a condizioni modificate rispetto al contenuto dell'avviso d'asta, il Dirigente, ove la ritenga valida e congrua, ne dà pubblico avviso per almeno 30 giorni all'Albo Pretorio e in evidenza sul sito internet del Comune, invitando eventuali interessati a presentare offerte migliorative. Tali offerte devono indicare incrementi di prezzo superiori ad una percentuale minima stabilita nell'avviso. Decorso il periodo indicato il dirigente sottopone gli esiti della trattativa al Consiglio Comunale per la definitiva decisione in merito.

**Art. 80**

**(Sponsorizzazioni)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**TITOLO V**

**(DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA CASSA ECONOMALE  
E ALL'ORDINARIO FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI)**

**Art. 81**

**(Spese minute ed urgenti)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 82**

**(Liquidazione delle spese minute ed urgenti)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 83**

**(Fondi di anticipazione a favore dell'economista)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 84**

**(La cassa economale)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 85**

**(Pagamenti)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 86**

**(Riscossioni)**

*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 87**  
**(Contabilità della cassa economale)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 88**  
**(Anticipazioni speciali)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 89**  
**(Doveri dell'economo e degli addetti al servizio di cassa)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**Art. 90**  
**(Sostituzioni)**  
*(abrogato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 37 del 21 marzo 2019)*

**TITOLO VI**  
**(DISPOSIZIONI FINALI)**

**Art. 91**  
**(Abrogazione di norme)**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati:
  - il Titolo VI (Economato e Cassa Economale) del Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione C.C. n. 109 del 18/7/1996 e successive modifiche;
  - il Regolamento Comunale dei Contratti, approvato con deliberazione C.C. n. 303 del 29/11/1993;
  - il Regolamento Comunale per il lavori e le forniture in economia, approvato con deliberazione C.C. n. 107 del 18/07/1996;
  - il Regolamento sui procedimenti di aggiudicazione delle forniture di valore inferiore alla soglia comunitaria, approvato con deliberazione C.C. n. 108 del 18/07/1996;
  - ogni altra disposizione regolamentare in contrasto con detto regolamento.

**Art. 92**  
**(Norme di rinvio ed entrata in vigore)**

1. Si osservano, per quanto non previsto dalle disposizioni del presente Regolamento, oltre alle norme di diritto comune di volta in volta applicabili nello specifico regolamento di interessi oggetto del contratto, le disposizioni della legge e del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e della contabilità generale dello Stato compatibili con l'ordinamento comunale e le altre leggi e disposizioni regolamentari relative ai contratti pubblici, agli appalti di lavori pubblici, agli appalti pubblici di forniture ed alle concessioni di beni e servizi pubblici, nonché le procedure previste dalla normativa della Comunità Economica Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
2. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione dello stesso.
3. Dell'entrata in vigore è data notizia mediante affissione, per quindici giorni, di apposito avviso all'Albo Pretorio.